

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II
n. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2007

Modificazione degli articoli 125-*bis*, 126, 126-*bis* e 128
del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di razionalizzare le procedure di bilancio si configura, rispetto al regolamento del Senato, come il completamento di un *corpus* normativo articolato e stabilizzato che già costituisce una robusta cornice di un processo razionalizzato. Le innovazioni introdotte danno soluzione ai problemi non risolti dall'ultima modifica delle norme del capo XV avvenuta nella XIII legislatura e coordinano il segmento parlamentare della decisione con le novelle legislative apportate alla legge 5 agosto 1978, n. 468, con un parallelo disegno di legge. Come è sempre accaduto, infatti, le norme che disciplinano il diritto del bilancio formano un intarsio normativo complesso, che investe sia il legislatore ordinario sia quello regolamentare e che lascia in ogni caso alla prassi applicativa uno spazio di un certo rilievo.

La principale innovazione proposta riguarda, all'articolo 2, comma 1, il contingentamento dei tempi di discussione dei documenti finanziari in Commissione bilancio. Prevale l'esigenza di consentire al collegio specializzato la possibilità di effettuare un esame completo dei testi governativi, in modo tale da riferire compiutamente all'Assemblea su questioni rilevanti e complesse sotto il profilo tecnico. A tal fine, analogamente a quanto accade in via ordinaria per le discussioni in Assemblea, l'ufficio di presidenza della Commissione bilancio determina il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo stabilendo il termine delle votazioni finali.

Con un'altra importante innovazione, viene data risposta ad un problema, fino ad oggi non risolto dalla normativa vigente: un percorso certo all'approvazione dei provvedimenti collegati. L'eccessivo carico norma-

tivo attratto dalla legge finanziaria è spiegabile con la certezza del procedimento di approvazione, in tempi predeterminati, del provvedimento. Analoghe certezze non si hanno per i provvedimenti collegati che, nel corso di questi anni, sono di contro rimasti impantanati nelle sedi parlamentari. Tutto ciò depotenzia il potere di stralcio del Presidente dell'Assemblea, che è indotto ad un uso molto parsimonioso di questa prerogativa regolamentare, in quanto l'eliminazione di una disposizione dal testo del disegno di legge finanziaria riduce drasticamente la sua possibilità di trasformazione in legge. I guasti prodotti da una finanziaria eccessivamente carica di norme sono molteplici e si riflettono direttamente sull'esame parlamentare, distorcendo impropriamente il rapporto tra Commissione bilancio e altre Commissioni di merito. L'eccessiva torsione normativa produce, inoltre, norme spesso inadeguate, analizzate sotto il profilo esclusivamente finanziario senza considerare attentamente il merito. La proposta prevede, all'articolo 3, capoverso 1, l'istituzione di una vera e propria sessione, pur non esclusiva, per i provvedimenti collegati, che deve essere espletata entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei documenti di bilancio. Anche in questo caso, all'articolo 3, capoverso 1-bis, è disposta la razionalizzazione dei tempi dell'esame del disegno di legge collegato, in Commissione referente, mentre la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ai sensi dell'articolo 55, comma 5.

Le ulteriori modifiche proposte sono volte: all'articolo 1, ad adeguare i tempi di discussione parlamentare del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) alla novellata cornice legislativa che lo col-

loca nel mese di settembre a ridosso della presentazione dei documenti di bilancio stabilendo per l'esame un tempo massimo di venti giorni; la fissazione, sia per i disegni di legge finanziaria e di bilancio (articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), che per i collegati di sessione (articolo 3, capoverso 1-*ter*) di un medesimo termine per la presentazione degli emendamenti di iniziativa governativa e parlamentare nella 5^a Commissione permanente, nelle Commissioni competenti per materia nonché in Assemblea; l'improponibilità degli emendamenti onerosi di iniziativa go-

vernativa e del relatore sprovvisti di relazione tecnica, presentati ai disegni di legge finanziaria e di bilancio (articolo 4, comma 1, lettera *c*), e ai collegati di sessione, (articolo 3, comma 1-*quater*). Spesso l'iniziativa emendativa del Governo, nonché del relatore, si sussegue in modo non ordinato, limitando la possibilità di un ponderato esame da parte dei parlamentari. Obbligo di relazione tecnica e fissazione dei termini in modo puntuale tendono a limitare queste incongruenze e rendono il processo decisionale più trasparente.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 125-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

b) al comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 2.

1. All'articolo 126, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. L'Ufficio di Presidenza della 5^a Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, determina il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo la data entro cui il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono posti in votazione».

Art. 3.

1. All'articolo 126-*bis*, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è espletato entro sessanta giorni dalla data di approvazione definitiva del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previ-

sione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.

I-bis. L'Ufficio di Presidenza della 5^a Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, procede, dopo l'assegnazione del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, alla determinazione del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo la data entro cui il predetto disegno di legge è posto in votazione. La discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 55, comma 5.

I-ter. Gli emendamenti d'iniziativa governativa ai disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati nel medesimo termine di quelli d'iniziativa parlamentare.

I-quater. Sono improponibili gli emendamenti ai disegni di legge di cui al comma 1, d'iniziativa governativa, nonché del relatore, che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 76-*bis*».

Art. 4.

1. All'articolo 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli emendamenti d'iniziativa governativa al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato di cui ai commi 1 e 2 sono presentati nel medesimo termine di quelli di iniziativa parlamentare»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli emendamenti d'iniziativa governativa al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato sono presentati nel medesimo termine di quelli di iniziativa par-

lamentare. I termini per la presentazione degli emendamenti in Assemblea sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono improponibili gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, d'iniziativa governativa, nonché del relatore, che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 76-bis».

